



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18/2020

Seduta del 30.03.2021

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – LEGGE 160/2019

L'anno 2021 addì 30 del mese di marzo alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.12 risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G):

Il Sindaco SCHIESARO Marco (P)

e i Consiglieri:

1. RUFFATO Dina	P	9. ALESSI Giacomo	P
2. BELLON Pierluigi	P	10. SPOSATO Laura	P
3. VISENTINI Michele	P	11. SCHIAVO Michele	P
4. TALPO Anna Luisa	P	12. NANIA Enrico	P
5. PASQUALOTTO Nicola	P	13. VETTORE Lucia	P
6. CAGNIN Alessandra	P	14. ROCCA Guido	G
7. EVANGELISTA Laura	P	15. LACAVALA Edoardo	P
8. BOLOGNA Beatrice	P	16. RESCHIGLIAN Raffaele	P

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio

Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN Elisa.

Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa.

Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

VISENTINI Michele, LACAVALA Edoardo.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

VISTA la disposizione del comma 821, dell'articolo 1, della Legge 160/2019 che nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone quanto segue *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 14.01.2011 e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27.05.1996 e ss.mm.ii.;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato sub A) predisposto in conformità alla legge n. 160/2019 nonché ai regolamenti delle entrate comunali sostituite ovvero dei regolamenti del canone COSAP e dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il

valore del canone dovuto analogamente al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e approvarne il Regolamento di attuazione;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 13.01.2021, pubblicato in G.U. n.13 del 18.01.2021, con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, comma 816 allegato sub A) alla presente deliberazione;

2. di procedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite e in precedenza indicati restino operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31 dicembre 2020;
4. di dare atto che resta di competenza della Giunta Comunale procedere alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e pubblicazione sul sito internet comunale.


Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere favorevole.

Cadoneghe, 23.03.2021

Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari
dott.ssa Patrizia Tonello





Ore 22.12.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto 5) dell'ordine del giorno del Consiglio.

L'Assessore Sposato relaziona sulla proposta di deliberazione.

Intervengono il Presidente, il Consigliere Reschiglian, l'Assessore Sposato e il Presidente.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	16	
Voti favorevoli	15	
Astenuti	1	(Schiavo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La deliberazione è approvata.

Successivamente, nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	16	
Voti favorevoli	15	
Astenuti	1	(Schiavo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Alle ore 22.15 la seduta viene sospesa per alcuni minuti.

Alle ore 22.37 riprende la seduta.

Sono assenti i Consiglieri: Schiavo, Rocca e Alessi (componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 14).

Intervengono il Presidente e l'Assessore Sposato che dà atto dell'approvazione, da parte della Giunta, del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019.



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30.03.2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
TALPO Anna Luisa

IL SEGRETARIO
MEDICI Dott. Angelo

N° 329 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

8 APR 2021

Addì

8 APR 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il

Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....



Comune di Cadoneghe



Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con delibera consiliare n. ____ del _____

A)
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.
N. 18 DE. 30.03.2021
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Presupposto oggettivo
Articolo 3	Soggettività passiva
Articolo 4	Soggettività attiva

TITOLO II PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Articolo 5	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 6	Presentazione della richiesta delle concessioni o autorizzazioni
Articolo 7	Procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
Articolo 8	Termine per la conclusione del procedimento amministrativo
Articolo 9	Istruttoria
Articolo 10	Conclusione del procedimento
Articolo 11	Rilascio della concessione o autorizzazione
Articolo 12	Contenuto ed efficacia del provvedimento
Articolo 13	Obblighi del concessionario
Articolo 14	Revoca, modifica o rinuncia della concessione o autorizzazione
Articolo 15	Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
Articolo 16	Altre cause di decadenza
Articolo 17	Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
Articolo 18	Subentro
Articolo 19	Rinnovo
Articolo 20	Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

TITOLO III TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Articolo 21	Tariffe
Articolo 22	Criteri per la determinazione del canone e delle tariffe
Articolo 23	Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
Articolo 24	Modalità di determinazione del canone in base alla zona
Articolo 25	Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
Articolo 26	Riduzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico
Articolo 27	Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico
Articolo 28	Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie
Articolo 29	Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

TITOLO IV VERSAMENTI, RATEAZIONI E RIMBORSI

Articolo 30	Versamento e pagamento del Canone unico
Articolo 31	Rimborsi

**TITOLO V
CONTROLLI E SANZIONI**

- Articolo 32 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Articolo 33 Sanzioni
- Articolo 34 Riscossione coattiva
- Articolo 35 Contenzioso
- Articolo 36 Trattamento dei dati personali

**TITOLO VI
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Articolo 37 Gestione del servizio
- Articolo 38 Piano degli impianti adibiti al servizio pubbliche affissioni
- Articolo 39 Canone sul servizio affissioni
- Articolo 40 Tariffa e maggiorazioni
- Articolo 41 Tariffa e riduzioni
- Articolo 42 Esenzioni
- Articolo 43 Numerazione impianti
- Articolo 44 Modalità per il servizio affissioni
- Articolo 45 Vigilanza

**TITOLO VII
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

- Articolo 46 Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 47 Occupazioni per contenitori di raccolta dei rifiuti solido-urbani
- Articolo 48 Occupazioni per traslochi
- Articolo 49 Attività di propaganda elettorale
- Articolo 50 Occupazioni di enti/organismi senza fini di lucro

**TITOLO VIII
CANONE MERCATALE**

- Articolo 51 Ambito di applicazione canone mercatale e aree similari

**TITOLO IX
DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 52 Norme transitorie
- Articolo 53 Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 816 a 845 della legge 27/12/2019, n. 160. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. L'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio è soggetta solamente al rilascio del provvedimento di concessione, restando esclusa dal versamento del canone per occupazione di suolo pubblico.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. La manomissione di suolo pubblico con scavi od interventi analoghi è soggetta per quanto compatibile alle disposizioni dello specifico regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico approvato con delibera di consiglio n.24 del 30/04/2008 e ss.mm.ii.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, permanente o temporanea del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di passaggio costituite nei modi e nei termini di legge.
 - b) Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo realizzate su strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285.
 - c) La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
2. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a 300 (trecento) centimetri quadrati.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 3

Soggettività passiva

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore per conto dei singoli condòmini.

Articolo 4

Soggettività attiva

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Cadoneghe.
2. In caso di gestione diretta spettano al funzionario responsabile (di seguito denominato <gestore>) le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso, può effettuare accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 27.12.2006, n. 296
3. Il Comune di Cadoneghe ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 27.12.2006, n. 296 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il funzionario responsabile vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

TITOLO II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Articolo 5

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, sono soggette al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del Comune, salvo eccezioni disciplinate dal presente regolamento. In caso di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato il rilascio

- della concessione o autorizzazione deve essere acquisito il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario (regione o provincia).
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
 3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
 4. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda sono allegati documenti giustificativi (fotografie, relazioni tecniche di altri Enti o organi) rilevanti al fine di determinare l'urgenza dell'occupazione. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
 5. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nella sezione del canone delle aree mercatali.

Articolo 6

Presentazione della richiesta delle concessioni o autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto concessionario.
3. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
4. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.
5. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale / partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto.

Articolo 7

Procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni

1. La domanda di concessione all'occupazione deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e

le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- planimetria dell'area evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - documentazione fotografica;
2. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16.12.1992, n. 495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del d.lgs. 30.04.1992, n. 285 , evitando di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
3. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente, codice fiscale / partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
4. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il

relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica. In tal caso al provvedimento di autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 23 del d.lgs. 285/1992 dovrà essere allegata anche l'autorizzazione all'occupazione di aree pubbliche rilasciata dal competente ufficio come sub-procedimento, nel rispetto di tutte le norme.
6. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
7. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
8. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, che non comporti una variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione, sempreché non si tratta di spazi vincolati o per cui la legge prevede particolari prescrizioni, nel qual caso si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Articolo 8

Termine per la conclusione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatta salva la possibilità di sospensione del procedimento fin tantoché non siano stati acquisiti intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
2. In caso di decorrenza del termine del procedimento senza il rilascio della concessione o autorizzazione, si applica l'istituto del silenzio-rifiuto.

Articolo 9

Istruttoria

1. Il responsabile della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, attribuisce a sé o altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. L'Ufficio competente, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chieda l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.
3. Se non diversamente disposto da norme specifiche o da altre esigenze dell'Amministrazione, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità all'autorizzazione.

4. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato atto formale, ferma restando l'osservanza dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica e dei servizi pubblici.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi richiesti, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta d'integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica. L'integrazione degli elementi mancanti deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata/pec. Detto termine perentorio deve essere portato a conoscenza del richiedente nella medesima comunicazione. Il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo rimane sospeso sino alla produzione della documentazione richiesta.
6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, e acquisisce dagli uffici competenti i pareri tecnici. I pareri devono essere resi al responsabile del procedimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine l'ufficio procedente applica l'istituto del silenzio-assenso ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione.
7. I pareri in ordine alla circolazione stradale nonché alla verifica del rispetto delle norme dettate dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione dovranno essere rilasciati dal Comando di Polizia Locale.
8. La struttura competente al rilascio del provvedimento finale dovrà prontamente inviare al servizio Tributi con modalità informatiche (mail/pec) copia del provvedimento rilasciato per la determinazione del canone.

Articolo 10 **Conclusione del procedimento**

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 11 **Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Prima del rilascio dovrà essere verificata l'acquisizione dei pareri tecnici necessari da parte degli uffici competenti e il regolare versamento del deposito cauzionale (se dovuto).
4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere o similari che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero in cui dall'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà pubbliche, può essere prescritta a carico dell'interessato una cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e alla prevenzione di eventuali danni.

5. La cauzione e l'entità della stessa è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è svincolata entro il termine di 15 giorni dalla data di fine occupazione. La verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale finalizzata allo svincolo della cauzione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data in cui l'occupazione è terminata.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (eventuali spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
7. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato, la durata, la frequenza, le modalità di pagamento dell'eventuale canone dovuto per l'occupazione.

Articolo 12

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 21 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 13

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione;
 - di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
 - di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali prescrizioni delle strutture comunali competenti;

- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l'accettazione della concessione a provvedere, alla esecuzione d'ufficio a spese del concessionario in caso di inottemperanza, anche utilizzando la cauzione eventualmente prestata.
 - divieto di subconcessione o trasferimento a terzi della concessione salvo che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente;
 - di pagare il canone alle scadenze prefissate;
 - di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - di non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
 - di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - di non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica come previsto dall'art. 53 del DPR n. 495/1992.

Articolo 14

Revoca, modifica o rinuncia della concessione o autorizzazione.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 15

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. A seguito della notifica con raccomandata o via Pec del provvedimento di decadenza le eventuali occupazioni di suolo pubblico o di esposizione pubblicitarie sono da considerarsi abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone versato.

Articolo 16 **Altre cause di decadenza**

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - d) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro sessanta giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - e) in tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 17 **Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata (obbligati in solido).
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 18 **Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre quindici giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Per le concessioni di commercio su aree pubbliche si rinvia alle specifiche disposizioni contenute nell'allegata sezione delle aree mercatali.

Articolo 19 **Rinnovo**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste nel presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Ai fini del contrasto all'evasione delle entrate dell'Ente Locale, il rilascio di concessioni o autorizzazioni e dei relativi rinnovi concernenti attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica della regolarità e integrale pagamento del canone delle pregresse annualità da parte dei soggetti richiedenti in analogia alle disposizioni di cui all'art. 15 ter del decreto legge 30.04.2019 n. 34 convertito dalla legge 28.06.2019 n. 58.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 20

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

TITOLO III

TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Articolo 21

Tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 22
Criteria per la determinazione del canone e delle tariffe

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono informati ai seguenti criteri:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale per quanto concerne le occupazioni del suolo e delle aree pubbliche;
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera

Articolo 23
Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 826 della legge n. 160/2019 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della legge n. 160/2019 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la

tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge n. 160/2019. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del DPR 16.12.1992, n. 495.
8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera in relazione alle fasce orarie di occupazione.
11. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
12. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti soggetti diversi, collocati su un unico mezzo di supporto.
13. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad euro 8,00 ad eccezione del canone dovuto per il servizio delle pubbliche affissioni.
14. Sono definiti come "impianti di pubblicità o propaganda" ai sensi dell'art. 47 comma 8 del DPR n. 495/1992 gli impianti montati su cavalletti bifacciali che occupano una superficie non superiore a 1 mq.
15. All'interno dei centri abitati, è consentito il posizionamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51, comma 4 del DPR n. 495/1992. L'ufficio competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle distanze indicate all'art. 51, comma 4 del DPR n. 495/1992 previo parere del Corpo di Polizia Locale, nei casi indicati.
16. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 285/1992, le autorizzazioni in deroga a quanto previsto al precedente comma possono essere rilasciate nei seguenti casi
 - a) installazione di tutti i mezzi pubblicitari per la segnalazione di manifestazioni e iniziative organizzate e promosse dal Comune;
 - b) installazione degli impianti di cui al comma 14 finalizzati alla segnalazione di iniziative sportive e culturali;
 - c) installazione di preinsegne e degli impianti di cui al comma 2 dell'art. 39 bis per la segnalazione di luoghi di pubblico interesse e di attività economiche.
17. Per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario fuori dai centri abitati si applica quanto previsto dal Codice della Strada e dal DPR n. 495/1992.

18. E' fatto obbligo agli uffici competenti al rilascio di autorizzazioni pubblicitarie di cui all'art. 23 comma 4 del Codice della Strada il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
19. Per le occupazioni di antenne o apparecchiature radiotrasmittenti con contratti di locazione stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2021 restano ferme le condizioni pattuite con il locatario sia in termini di importo che di scadenza fino alla naturale scadenza contrattuale.

Articolo 24

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, non si prevede la suddivisione del territorio comunale in zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 30.12.2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico, il territorio comunale è suddiviso in due categorie secondo la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 04.07.2018 ovvero:
 - Zona 1^ interno dei centri abitati come da planimetria allegata alla delibera;
 - Zona 2^ per le restanti zone.
3. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinato in base alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019, secondo coefficienti del beneficio economico stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 25

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie sono previsti dalla Giunta Comunale delle tariffe tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni.
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, finalità e tipologie.

Articolo 26

Riduzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni del suolo effettuate in occasione di manifestazioni con finalità di carattere politico, religioso, sindacale, istituzionale, culturale, sportivo, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, con esclusione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, le superfici da assoggettarsi al canone sono calcolate come segue
 - fino a mq.100 in ragione del 50%;
 - oltre mq.100 e fino a mq.1.000 in ragione del 25%;
 - oltre mq.1.000 in ragione del 10%.La superficie da computare al fine dell'applicazione del canone durante la fase precedente e susseguente la realizzazione delle manifestazioni, va calcolata nella misura forfettaria del 20% di quella richiesta durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse.
2. La tariffa base del canone viene ridotta del 40% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere di periodicità (es. mercati, sagre e fiere).
3. Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi non si applica alcuna riduzione.

Articolo 27

Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono escluse dal pagamento del canone:

- a) occupazioni con durata fino a due giornate fino a 20 metri quadri realizzate per:
 - l'esercizio dell'attività edilizia;
 - tutte le altre occupazioni che non comportino attività di vendita, somministrazione alimenti o bevande o di pubblicità/propaganda commerciale;
 - b) occupazioni eseguite con il patrocinio dell'Amministrazione;
 - c) occupazioni realizzate per eseguire lavori o svolgimento di iniziative culturali/sociali commissionate dall'Amministrazione;
 - d) occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e comunque tutte quelle il cui relativo canone sia inferiore a euro 8,00 (otto/00);
 - e) occupazioni con tende, fisse o retrattili fino a mq 20;
 - f) occupazioni effettuate dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche, religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq.10 nel limite massimo di 10 giorni anche non continuativi;
 - g) occupazioni per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici o privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
 - h) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - i) tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici;
 - l) occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - m) occupazioni di aree cimiteriali che restano soggette alla disciplina del vigente regolamento di polizia mortuaria;
 - n) occupazioni relative ai passi carrai di ogni tipologia;
 - o) occupazioni temporanee, fino a 5 (cinque) giorni, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi durante lavori di realizzazione e/o riparazione di cavi sotterranei, condutture o impianti di pubblici servizi (telefonia, energia elettrica, acquedotto, gas e simili), nonché quelle effettuate da aziende esercenti attività strumentali ad esse;
 - p) occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - q) occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola;
 - r) occupazioni effettuate con griglie o intercapedini realizzate su marciapiedi;
 - s) occupazioni con fioriere o altre attrezzature nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
2. Restano ferme tutte le altre esenzioni definite al comma 833 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.
 3. Per le occupazioni escluse dal canone resta comunque fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.
 4. Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere disposte esenzioni o agevolazioni dal canone COSAP per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 28

Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie è ridotta del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti

pubblici;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e dalle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma possono essere autocertificati dal soggetto passivo. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

Articolo 29

Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone le seguenti esposizioni pubblicitarie:
 - a) messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 mq per gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 mq per gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni/servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - j) pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

- k) gli avvisi al pubblico:
- esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- l) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- m) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- n) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- o) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta.
- p) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- q) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- r) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera p) del primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera q) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

TITOLO IV VERSAMENTI, RATEAZIONI E RIMBORSI

Articolo 30 Versamento e pagamento del Canone unico

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato:
 - per il canone di esposizione messaggi pubblicitari entro il 31 marzo di ogni anno;
 - per il canone di occupazione di suolo pubblico entro il 31 marzo di ogni anno (rata unica o prima rata).

In sede di prima applicazione del nuovo canone il termine ordinario annuale di versamento è posticipato al 31 maggio 2021.

4. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con

cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 300,00, è consentito il versamento in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre. Per l'anno 2021 in sede di prima applicazione sono previste tre rate scadenti il 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre.
7. Nel caso di comprovate difficoltà economiche può essere richiesta la rateazione del pagamento non ancora scaduto. La rateazione può essere concessa dal gestore del canone in rate massimo trimestrali con una dilazione massima ulteriore di un anno. Essa può essere accolta solo in caso di assenza di morosità relativa a precedenti pagamenti.
8. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la rateizzazione delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo piano rateale da concordare con il competente ufficio nel limite massimo di 5 (cinque) rate mensili. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario salvo le deroghe previste nel presente regolamento.
10. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82/2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

Articolo 31 Rimborsi

1. Le richieste di rimborso possono essere presentate dai contribuenti nel rispetto dei termini di prescrizione civilistici ed in particolare agli artt. 2948 e articolo 1284 del codice civile.
2. Non si procede al rimborso per somme inferiori a euro 8,00.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 32 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista

dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 27.12.2006, n. 296, art.1, comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura pari al canone dovuto aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al d.lgs. 30.04.1992 n. 285.
3. L'indennità di cui al comma precedente è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. Le sanzioni sono applicate per ogni singola occupazione abusiva di suolo pubblico o per ogni singola esposizione pubblicitaria. Il procedimento sanzionatorio soggiace alle disposizioni di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza -ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Le spese di notificazione dell'avviso di accertamento sono poste a carico del trasgressore pari al costo sostenuto dall'Ente stesso.

Articolo 33 **Sanzioni**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, della legge n. 160/2019.
2. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con

maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

3. Per il canone di occupazione di suolo pubblico in caso di tardivo pagamento rispetto alle scadenze previste, al trasgressore sono applicate le seguenti sanzioni:
 - per ritardato pagamento fino a 7 giorni dalla scadenza : sanzione del 15%;
 - per ritardato pagamento oltre 7 giorni dalla scadenza: sanzione del 30%.
4. Le spese di notificazione dell'avviso di accertamento sono poste a carico del trasgressore pari al costo sostenuto dall'Ente stesso.

Articolo 34 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
2. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 35 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 36 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO VI **DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 37 **Gestione del servizio**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Viene garantito in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati in idonei provvedimenti tecnici approvati dall'Ente.

Articolo 38 **Piano degli impianti adibiti al servizio pubbliche affissioni**

1. Gli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni sono quelli contenuti nell'apposito Piano approvato con deliberazione di Giunta n. 77 del 28.09.2009.
2. La suddivisione delle superfici è così composta:
 - a) affissioni di natura istituzionale, sociale e priva di rilevanza economica tot mq. 26,60;
 - b) affissioni di natura commerciale effettuate tramite servizio comunale tot mq. 114,80
 - c) affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati tot mq. 14,00.

Articolo 39
Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto; il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della legge n. 160/2019.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli con misura standard cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione dei manifesti a carattere commerciale è pari a cinque giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al comma 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 40
Tariffa e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.
3. Il canone è maggiorato del 50% per i diritti sulle Pubbliche Affissioni di superficie superiore ad 1 metro quadrato.

Articolo 41
Tariffa e riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione di sponsor o soggetti terzi.

Articolo 42
Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e dai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le legge statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentarie quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
 3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
 4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 43 **Numerazione impianti**

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 44 **Modalità per il servizio affissioni**

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 la durata è di quattordici giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del

canone entro dieci giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 45

Vigilanza

1. Il gestore del canone esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni con sopralluoghi, accertamenti, e autorizzati a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto.

TITOLO VII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46

Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 16.12.1992 n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita l'esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico per i punti di ricarica (cd. colonnine elettriche). Non sono autorizzati gli spazi/stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità della pubblica collettività.

Articolo 47

Occupazioni con contenitori di raccolta dei rifiuti solido-urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente. È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà

- condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico,
2. L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.
 3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l'Ufficio Igiene Urbana. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati.
 4. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".

Articolo 48

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato è soggetto al canone solamente nel caso in cui la durata complessiva dell'occupazione sia non inferiore a 4 (quattro) ore. L'occupazione resta comunque sempre soggetta al canone se trattasi di una superficie superiore a 20 (venti) mq indipendentemente dalle ore di occupazione.

Articolo 49

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 50

Occupazioni di enti/associazioni senza fini di lucro

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree pubbliche prive di circolazione stradale effettuata con autoveicoli, comprese le strade e piazze adibite a mercati purchè delimitate e chiuse al traffico.
2. L'occupazione di aree di cui al comma 1 effettuata dai soggetti di cui all'art. 27 comma 1 lettera f) in sostituzione alla domanda di cui all'art. 7 comma 1 nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione del procedimento amministrativo, sono soggette a semplice comunicazione preventiva al Comune da far pervenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti l'occupazione richiesta.
3. Il procedimento conclusivo è sostituito dal silenzio-assenso dell'Ente; in caso contrario entro il quarto giorno dalla data di presentazione della richiesta verrà comunicato apposito e motivato atto di diniego.
4. Al fine della eventuale comunicazione di diniego è obbligatorio indicare nella comunicazione preventiva di cui al comma 1 un indirizzo PEC.
5. L'occupazione oggetto del presente articolo non dovrà causare ostacoli alla libera circolazione di

mezzi e/o persone e dovrà essere eventualmente e adeguatamente segnalata nel rispetto del Codice della Strada.

TITOLO VIII CANONE MERCATALE

Articolo 51

Ambito di applicazione canone mercatale e aree similari

1. Il presupposto del canone per l'occupazione di aree e spazi destinati a mercati è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
4. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile e salvo il diritto di regresso.
5. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) oraria: fino ad un massimo di nove ore;
 - b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia una durata superiore a nove ore ed inferiore all'anno solare;
 - c) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
6. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente regolamento nonchè la suddivisione del territorio in zone omogenee.
7. In caso di mancato pagamento del canone da parte degli esercenti il commercio su aree pubbliche su comunicazione si avvia il procedimento per la decadenza del posteggio secondo le seguenti fasi:
 - Notifica via raccomandata/pec alla ditta di avvio del procedimento invitandolo alla regolarizzazione del pagamento entro 30 giorni; in caso di inutile decorrenza del termine (o senza che vi siano specifici piani rateali di rientro approvati dal competente ufficio) il servizio Tributi comunica tempestivamente al servizio SUAP il verificarsi del presupposto per la decadenza del posteggio;
 - Successivamente il servizio SUAP entro 30 giorni dal ricevimento della presa d'atto dell'avvenuta decadenza trasmessa dal servizio Tributi notifica con raccomandata a.r./pec alla ditta interessata gli atti dovuti tesi alla decadenza dalla concessione del posteggio.
8. Per le occupazioni nelle aree dei mercati disciplinati dal Piano di Commercio sulle Aree Pubbliche nonchè per i mercati di antiquariato e del collezionismo il procedimento autorizzatorio in analogia a quello del mercato viene semplificato con rilascio da parte del servizio SUAP di un unico provvedimento senza che venga rilasciata anche apposito provvedimento di concessione di occupazione da parte del servizio Tributi; lo stesso SUAP provvederà tempestivamente all'invio al servizio Tributi per la determinazione e liquidazione del canone.
9. Gli operatori del mercato precari/spuntisti nonchè quelli del mercato dell'antiquariato possono effettuare il pagamento del canone entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione notificata da parte del servizio Tributi. Il mancato pagamento comporta per il titolare di posteggio avvio del procedimento di decadenza dal posteggio/area, del divieto di rilascio di future concessioni nonchè il divieto della possibilità di occupare a titolo di precario qualsiasi posteggio libero.

10. Le occupazioni del mercato su aree pubbliche sono soggette al canone come disciplinato dai commi 837 e 838 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.
11. Le categorie relative alle occupazioni delle aree pubbliche destinate al mercato possono essere articolate in varie sottocategorie in base alla tipologia merceologica con relativa attribuzione tariffaria.
12. Le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (art.1, co.843 della legge 160/2019) sono da considerarsi come occupazioni temporanee e non permanenti.

TITOLO IX DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 Norme transitorie

1. Il vigente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e le vigenti tariffe restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31.12.2020.
2. Il vigente regolamento per il canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021 salvo la determinazione dell'importo del nuovo canone secondo il presente regolamento. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31.12.2020.

Articolo 53 Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.